



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ CORTE D'ASSISE

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 08

REDATTORE: Katia Russano CARATTERI: N. 12.750

PRESIDENTE **Dott.ssa Argento**

PUBBLICO MINISTERO **Dott. Capaldo**

PROCEDIMENTO PENALE N. 9/09

A CARICO DI: PODLECH MICHAUD OSCAR ALFONSO

UDIENZA DEL 01 FEBBRAIO 2011
AULA CORTE D'ASSISE

ESITO: RINVIO AL 10 MARZO 2011 - ORE 11:00

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
1^ CORTE D'ASSISE

Presidente: Dott.ssa Argento
Giudice: Dott. Pugliese
Pubblico Ministero: Dott. Capaldo
Cancelliere: Dott.ssa Iannaco
Ausiliario tecnico: Maria Romina Fruci

Udienza del 01/02/2011 Aula Corte d'Assise

Procedimento penale n. 09/09

A CARICO DI: PODLECH MICHAUD OSCAR ALFONSO

La Corte procede alla costituzione delle parti e dà atto che l'imputato Podlech Michaud Oscar Alfonso è detenuto assente per rinuncia, difeso dall'Avvocato Nicola Caricaterra. Sono altresì presenti per le Parti Civili l'Avvocato Gentili, questo anche in sostituzione dell'Avvocato Maniga.

Si dà atto che è presente l'interprete di lingua spagnola, già generalizzata in atti e sottoposta al giuramento di rito.

PRESIDENTE: preliminarmente si dà atto che oggi la Corte è composta in sostituzione di due effettivi che mancano, Pietro Chiavastri e Roberto Antoniozzi, viene integrata con Enrico Caruso e Giovanna Leggio. Quindi diamo atto che invece la prossima volta vorremmo in anticipo ottenere il vostro consenso ad utilizzare mediante lettura gli atti che verranno oggi assunti con una composizione parzialmente diversa alla prossima volta. Oggi si tratta di fare adempimenti di tipo processuale, quindi non intacca.

Si dà atto che le parti anticipano il consenso all'utilizzazione degli atti mediante lettura, degli atti che saranno assunti all'udienza odierna con una composizione parzialmente diversa della Corte.

PRESIDENTE: allora dovevamo credo trattare le questioni relative alle produzioni documentali che aveva fatto la Difesa e che il

Pubblico Ministero si era riservato di visionare e di considerare ci vuole dire qualche cosa il Pubblico Ministero?

AVV. CARICATERRA: vorrei depositare una breve memoria circa l'obbligo della citazione dei testi di riferimento da parte della Difesa; solo per concludere che a mio giudizio quest'obbligo non dovrebbe esserci o comunque l'esito della richiesta di citazione è quella dell'inutilizzabilità delle parti relative ai testi di riferimento. Ho fatto una breve memoria che deposito alla Corte.

PRESIDENTE: ai testi diretti diciamo?

AVV. CARICATERRA: ai testi diretti.

PRESIDENTE: in mancanza del teste di riferimento citato. Va bene, Pubblico Ministero.

PM: il Pubblico Ministero ha sentito dalla Parte Civile che non ha avuto il tempo di esaminare gli atti che ha intenzione... mi sembra di comprendere che ha necessità di un breve rinvio per l'esame degli atti. Il Pubblico Ministero ritiene complessivamente che gli atti possano essere invece acquisiti, anche se naturalmente per quanto riguarda l'utilizzabilità in concreto degli atti, al di là del consenso, cioè...(incomprensibile per interferenza nel microfono)... e naturalmente ci sono diversi rilievi circa le caratteristiche dei singoli atti. Comunque non si oppone alla produzione documentale e vuole soltanto sottolineare come la non opposizione non significhi che questi atti possano avere un valore probatorio ex se, perché vanno esaminati nel loro contesto e nel loro momento generico. Non si oppone neppure alle certificazioni che sono...(incomprensibile)... con cui diverse persone affermano che il signor Podlech non ha mai dato adito a rilievi nel corso della parte della vita a conoscenza di queste persone. Semmai si segnalerà successivamente che molte di queste persone si riferiscono a fatti dal 1988 - 89, quindi in epoche di gran lunga successiva a quelle... quindi eventualmente la prossima volta potrò fare dei rilievi specifici sulle caratteristiche formali dell'atto, ma non ho opposizioni... se questo serve a consentire l'utilizzo, non ho opposizione di alcun tipo.

PRESIDENTE: prego Avvocato.

AVV. P.C. GENTILI: Avvocato Gentili difensore di Parte Civile. I documenti sono stati presentati martedì, secondo l'informazione dell'Avvocato La Rosa, ne ha chiesto copia ad uso urgente e l'ha avute venerdì, a me sono arrivati ieri sera, quindi chiedo... mi riservo di esprimermi sul contenuto dei documenti alla prossima udienza, però vorrei invece fin da ora porre un quesito formale. C'è una legge, una Convenzione dell'Aia, la convenzione è del 5 ottobre 1961, che è stata fatta propria nello stato italiano,

nel senso di darne validità ed applicabilità ed applicazione il 20 dicembre 1966, Gazzetta Ufficiale 26 - 30 gennaio 1967, di fatto l'entrata in vigore è stata stabilita con due provvedimenti, il 30 dicembre 1977 e l'11 febbraio 1978, la Gazzetta Ufficiale è dello stesso 11 febbraio 1978. Quindi c'è una convenzione che per legge e per decreti esecutivi è pienamente vincolante nello Stato italiano.

Che cosa dice questa Convenzione? È il problema che tutti gli Avvocati che hanno... o i cittadini che hanno problemi con l'estero, conoscono! È il problema della postilla, cioè negli articoli 3 - 4 - 5 della Convenzione, resa esecutiva in Italia, si pone una condizione di validità senza la quale non si può all'estero, rispetto allo Stato di produzione dei documenti, non si può riconoscere validità a questa postilla, degli articoli 3 - 4 - 5. Si dà il modello... molti la conoscono, in particolare per esempio i cittadini argentini in Italia, perché non possono usare dal documento di laurea a tutto il resto, senza questa postilla formale, certo, solo formale, ma imposta dalla legge che ne decreta l'ammissibilità e validità. Ripeto si tratta di una Convenzione di cui applicata per legge dello Stato italiano e resa esecutiva con altri provvedimenti di cui ho dato tutti gli estremi.

Chiedo quindi che dal punto di vista formale, noi abbiamo sempre cercato la verità, questo ha il sapore di una pignoleria, ma quella che è legge è legge, dal punto di vista formale si è dichiarata la non validità dei documenti fino a quando non venga apposta la postilla imposta dalla Convenzione dell'Aia 5 ottobre 1961, fatta propria, ripeto, per chiarezza dalla legge 20 dicembre 1966, pubblicata Gazzetta Ufficiale del 26 - 30 gennaio 1967, e divenuta applicazione credo il '77, Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1978. Purtroppo non ho... ho avuto i documenti ieri sera come ho detto, lo sguardo è chiaro... non esiste la postilla di validità all'estero rispetto allo Stato in cui si è prodotti. Quindi riservandomi sul contenuto pongo alla Corte, capisco la posizione del Pubblico Ministero, ma pongo alla Corte il problema di validità. Grazie.

AVV. CARICATERRA: ritiene la Corte su questo punto... per quanto riguarda... non c'è dubbio che da un punto di vista di svolgimento dell'indagine processuale, attività di istruttoria processuale sono stati acquisiti anche da parte della Difesa e dell'Accusa atti che non avevano questa postilla. Ma la postilla, per altro, riguarda documenti ufficiali che sanzionano un diritto che indica un diritto, cioè non sono quei documenti che sono necessari alla valutazione del Giudice, perché questi documenti necessari alla valutazione del Giudice possono essere acquisiti anche in forma libera, laddove se ne provi l'autenticità. Sono

documenti che sono necessari per avere validità formale e costituire eventualmente dei diritti nello Stato dove vengono esibiti. In questo caso noi avremmo dei documenti che invece servono alla valutazione del Giudice, quindi non hanno la necessità di essere appostigliati, a meno che non debbano sanzionare o individuare un diritto. Se ci fosse una sentenza di assoluzione del Podlech in Cile, perché sia valida qui per un *ne bis in idem* certamente dovrebbe essere appostigliata, ma un documento che serve o esclusivamente per la valutazione del Giudice italiano non ha necessità di questa postilla.

PRESIDENTE: invece per quanto riguarda l'Avvocato Caricaterra ha fatto richiesta di sentire un certo Olave Luane Enrique Fernandez (trascrizione fonetica) ed invece di acquisire ex 512, la dichiarazione resa da Josè Juvenal Montoya Cifuentes (trascrizione fonetica) perché deceduto, quindi sull'acquisizione ex 512 delle dichiarazioni di Montoya non credo che ci siano problemi. Sul fatto, sull'audizione, l'esame di Olave l'Avvocato ha depositato anche le dichiarazioni dello stesso Olave, che lo stesso ha fatto, credo, nel 2010 all'autorità giudiziaria cilena, in cui ci sono... sarebbe l'altro firmatario dello stesso ordine di liberazione riferito per Venturelli. Sostanzialmente non riteniamo assolutamente necessario sentirlo perché Montoya ci dice abbastanza su questo, però dico se, visto che non si tratta di una cosa sull'accordo delle parti, se volete valutare la possibilità di acquisire le dichiarazioni anche di Olave, anche se solo... anche se naturalmente potrebbe essere sentito ovviamente, ma non lo riteniamo assolutamente necessario e siccome le dichiarazioni non sono così innovative, non sono così... volevo che il Pubblico Ministero e la Parte Civile valutassero la possibilità, invece di sentire il teste, di acquisire queste cose. Prima di fare una valutazione sull'effettiva necessità di citarlo etc., se c'è consenso risolviamo così.

AVV. CARICATERRA: io ho già prodotto la dichiarazione, da parte mia...

PRESIDENTE: no, no, infatti l'ha dimostrato nel caso che...

PM: per il Pubblico Ministero non c'è problema.

PRESIDENTE: la Parte Civile? Avvocato Gentile è d'accordo sull'acquisizione?

AVV. P.C. GENTILI: sì.

PRESIDENTE: allora intanto diamo atto che ai sensi del 512 vengono acquisite le dichiarazioni rese da Josè Juvenal Montoya Cifuentes, che risulta deceduto, come da certificazione prodotta dalla Difesa; sull'accordo delle parti vengono acquisite le dichiarazioni rese da Juan Enrique Fernandez Olave prodotte

dalla stessa Difesa nell'eventualità, se non fosse stato necessario, procedere all'esame del teste.

Dunque quanto alla citazione di quel teste di cui non era stato compiutamente fatto il controesame, anzi non era stato nemmeno iniziato, il Pubblico Ministero quando pensa di provvedere?

PM: possiamo provvedere alla prossima udienza. Vediamo se riusciamo ad ottenerne... è un teste che viene dal Cile.

G. A L.: quanto tempo Pubblico Ministero?

PM: bisogna prendere contatti... possiamo individuare una data; potremmo fare un mese, potremmo fare, se ci sono udienze, intorno all'8 - 9 marzo.

G. A L.: c'è il 10 marzo.

PM: 10 marzo.

PRESIDENTE: siccome noi alle nove e trenta abbiamo un altro processo, però si tratta qui di sentire...

PM: ma quale attività facciamo? Eventuale questo teste e poi ci sono altri testimoni da sentire?

G. A L.: no, dopo abbiamo finito e dobbiamo soltanto discutere... l'Avvocato Gentili si era riservato sull'esame dei documenti, quindi decidere...

PM: ...(incomprensibile per sovrapposizione di voci)...

PRESIDENTE: sull'acquisizione definitiva di questi documenti...

PM: dopodiché abbiamo chiuso l'istruttoria?

PRESIDENTE: sì, dobbiamo valutare adesso questo discorso dei testi di riferimento, perché siamo consapevoli che la sanzione è l'inutilizzabilità. Voglio dire, al di là di chi li cita e siccome sono testi del Pubblico Ministero dobbiamo riguardarci le testimonianze, se riteniamo che ai fini del decidere, anche su insistenza del Pubblico Ministero sia comunque necessario proprio per non perdere quella testimonianza diretta a cui il teste di riferimento dovrebbe poi...

G. A L.: comunque per il verbale, Avvocato Caricaterra, lei comunque ritiene di non doverli citare, questo perché sia messo a verbale.

AVV. CARICATERRA: sì, sì, io deposito memoria con richiesta di citazione di quei testi ex 195, o da parte della Corte, se la Corte li ritiene essenziali per la decisione, o da parte dell'accusa se l'accusa ritiene di ritenerli essenziali per l'acquisizione di quelle circostanze, o nel caso che nessuna delle due... né la parte né il Giudice ritenesse essenziale i testi su quelle circostanze...

PRESIDENTE: applicare la sanzione della inutilizzabilità...

AVV. CARICATERRA: applicare la sanzione di inutilizzabilità di quelle circostanze.

PRESIDENTE: quindi comunque la Difesa dichiara di non citarli...

La Corte, a questo punto, sentite le parti, rinvia il processo all'udienza del 10 marzo 2011, ore 11:00, aula di Corte d'Assise.

Il presente verbale, redatto a cura di ART.CO. SERVIZI COOP., è
composto da n° 08 PAGINE per un totale di caratteri (spazi
inclusi): **12.750**

L'ausiliario tecnico: Maria Romina Fruci

Il redattore: Katia Russano

Firma del redattore
